REGOLAMENTO (CEE) N. 955/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1970

relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all'intervento ed agli scambi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70 (2), in particolare l'articolo 38,

considerando che l'articolo 38 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del suddetto regolamento ;

considerando che per un giusto apprezzamento della situazione dello zucchero oggetto delle misure d'intervento mediante acquisti previste dal regolamento n. 1009/67/CEE si rendono necessarie informazioni regolari concernenti in particolare l'evoluzione dei quantitativi detenuti dagli organismi d'intervento, la loro ripartizione in funzione dei magazzini di giacenza riconosciuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2487/69 (4), o di ogni altro magazzino ;

considerando che per poter seguire l'applicazione del sistema d'intervento è altresí indispensabile conoscere in maniera continuativa lo stato dei quantitativi di zucchero reso inadatto all'alimentazione umana e di quelli utilizzati per la fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica in funzione in particolare, secondo i casi della ripartizione dei quantitativi di zucchero denaturato secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2061/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 267/70 (6), o della ripartizione secondo i prodotti chimici fabbricati indicati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 (8) ;

considerando che per una precisa e regolare osservazione degli scambi con i paesi terzi che permetta di valutare l'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sono necessarie informazioni periodiche concernenti le importazioni e le esportazioni dei prodotti per i quali sono fissati prelievi o restituzioni ; che tuttavia tali dati non possono essere pienamente utilizzati senza l'apporto di informazioni relative agli scambi tra Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Intervento

Articolo 1

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, ogni settimana per la settimana precedente, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE,

a) i quantitativi di zucchero bianco offerti ma non ancora presi in carico dall'organismo d'intervento ;

b) i quantitativi di zucchero bianco presi in carico dall'organismo d'intervento ;

c) i quantitativi di zucchero bianco presi in carico dall'organismo d'intervento oggetto di un contratto di magazzinaggio con il venditore e le condizioni di detto contratto ;

d) i quantitativi di zucchero bianco venduti dall'organismo d'intervento ;

e) le correzioni da apportare alle comunicazioni effettuate precedentemente e riprese da a) a d).

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 11.
(5) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 19.
(6) GU n. L 35 del 13. 2. 1970, pag. 25.
(7) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

2. Per lo zucchero greggio, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da ogni Stato membro nel più breve termine.

Articolo 2

Ogni Stato membro comunica alla Commissione su richiesta di quest'ultima :

1. un elenco dei magazzini riconosciuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 e le loro caratteristiche ;

2. un elenco dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio presi in carico dall'organismo d'intervento :

   a) ripartiti secondo i magazzini di giacenza di cui al punto 1 ;

   b) ripartiti secondo i magazzini di giacenza diversi da quelli indicati al punto 1, con le caratteristiche di detti magazzini ;

   Inoltre tale elenco specifica per i suddetti quantitativi di zucchero :

   a) le loro caratteristiche ;

   b) il loro condizionamento ;

   c) i termini del contratto di magazzinaggio.

Articolo 3

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE :

1. ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio per i quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione ;

2. al più tardi, alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio per i quali è dovuto un premio di denaturazione ;

3. dietro richiesta della Commissione stessa, un elenco, per un determinato periodo dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio denaturato, ripartiti secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2061/69.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE :

1. al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi, espressi in zucchero bianco per i quali :

   a) è stato rilasciato un titolo di restituzione alla produzione ;

   b) è dovuta una restituzione alla produzione ;

   ai fini della loro comunicazione, i quantitativi di cui sopra sono ripartiti, tenuto conto della loro destinazione o della loro utilizzazione, secondo gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 765/68 ;

2. dietro richiesta della Commissione stessa, un elenco, per un determinato periodo, dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi, espressi in zucchero bianco e ripartiti secondo i prodotti di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 765/68, per la cui fabbricazione detti quantitativi sono stati utilizzati.

TITOLO II

Scambi

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi

1. ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di melasso, per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo d'esportazione ;

2. al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d, del regolamento n. 1009/67/CEE, per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o un titolo d'esportazione ;

3. al più tardi alla fine del mese di luglio di ogni anno, per la campagna saccarifera precedente, i quantitativi di barbabietole e di canne da zucchero per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o un titolo d'esportazione ;

4. al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di melasso importati o esportati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE ;

5. al più tardi alla fine del mese di luglio di ogni anno, per la campagna saccarifera precedente, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d, del regolamento n. 1009/67/CEE, importati o esportati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del sopradetto regolamento.

Articolo 6

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile

precedente, i quantitativi di zucchero bianco introdotti nello Stato membro in causa in regime di traffico di perfezionamento attivo quale risulta definito all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda gli scambi con gli altri Stati membri :

1. al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di melasso provenienti da un altro Stato membro o usciti a destinazione di un altro Stato membro ;

2. al più tardi, alla fine del mese di luglio di ogni anno, per la campagna saccarifera precedente, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d, del regolamento n. 1009/67/CEE ed i quantitativi di barbabietole da zucchero provenienti da un altro Stato membro o usciti a destinazione di un altro Stato membro.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

Ai sensi del presente regolamento per settimana precedente s'intende il periodo di riferimento compreso tra il giovedí e il mercoledí incluso.

Articolo 9

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati comunicati ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, ai dati risultanti da tali comunicazioni e concernenti una impresa, le sue istallazioni tecniche, la natura ed il volume della sua produzione o alle comunicazioni che permetterebbero di risalire ai sopradetti dati, possono avere accesso solo le persone che, in seno alla Commissione, sono incaricate del mercato dello zucchero. Questi dati non possono essere trasmessi a terzi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY